

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SPORT

di **BRUNO OLIVIERI****Lavoratori sportivi, massimale annuo della base contributiva**

L'Inps ha emanato le specifiche istruzioni applicabili ai dipendenti sportivi alla luce della norma di interpretazione autentica fornita con la conversione in legge del D.L. 145/2023 (decreto Anticipi).

Con la **circolare 25.03.2024, n. 50** l'Inps, integrando le precedenti istruzioni fornite con la circolare 25.01.2024, n. 21 in tema di calcolo del contributo di solidarietà e dell'aliquota aggiuntiva dell'1%, completa il quadro con i chiarimenti sul **calcolo del massimale annuo della base contributiva relativa ai rapporti degli sportivi dipendenti**.

In sede di conversione in legge del D.L. 18.10.2023, n. 145, il Legislatore è intervenuto fornendo una **norma di interpretazione autentica** con cui estende anche alla contribuzione minore (art. 33, cc. 3, 4 e 5 D.Lgs. 36/2021) le disposizioni relative all'applicazione del massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. (Ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria) *"si interpreta nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono **soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva**, secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, cc. 3, 4 e 5 D.Lgs. 30.04.1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo"*.

Ricordando che il massimale sulla contribuzione minore non è applicabile agli apprendisti sportivi, iscritti al FLPD e non al FPLS, e sulla contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia e del Fondo di integrazione salariale, l'Inps riepiloga le istruzioni per il corretto calcolo del massimale a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare, oltre che illustrare la procedura per recuperare l'eventuale contribuzione versata in eccedenza con due modalità per il periodo da luglio 2023 a ottobre 2023 (prima dell'emanazione della circolare Inps n. 88/2023) e il periodo da novembre 2023 a marzo 2024.

Calcolo del massimale

Per i lavoratori sportivi privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie identificati dal "ST", i contributi di malattia (2,22%) e di maternità (0,46%), il contributo ex CUAF (0,68%) e il contributo NASpl (1,61%) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, secondo periodo L. 8.08.1995, n. 335, che, per l'anno 2024 è pari a 119.650 euro.

Per i lavoratori sportivi in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie identificati dal "SZ", i contributi di malattia (2,22%) e di maternità (0,46%), il contributo ex CUAF (0,68%) e il contributo NASpl (1,61%) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per l'anno 2024, è pari a 383 euro.

Esposizione in UniEmens dell'imponibile eccedente il massimale

La procedura illustrata dall'Inps permette di escludere dall'assoggettamento l'imponibile oltre il massimale ai fini IVS e contributi minori, rilevando l'eccedenza solo per il calcolo del contributo di finanziamento al fondo di garanzia (rilevata con codice "L1") e al FIS, esponendo i dati nelle relative voci, e, e per lo sportivo professionista, nelle modalità illustrate analiticamente nella circolare a seconda che il soggetto sia o meno privo di anzianità contributiva al 31.12.1995.

Procedura di regolarizzazione per il recupero della contribuzione già versata

In relazione ai periodi di competenza **da luglio 2023 a ottobre 2023**, i datori di lavoro dovranno operare con un flusso di regolarizzazione esponendo nella sezione gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi. A seguito di tale operazione, verranno **restituite le somme relative alle contribuzioni "minori" versate** ivi compresa la contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale.

Successivamente per il versamento della contribuzione dovuta al FIS per i mesi di competenza da luglio 2023 a marzo 2024 relativi all'imponibile eccedente il massimale, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all'interno di , , elemento i seguenti elementi: nell'elemento deve essere inserito il nuovo valore "M052", avente il significato di "Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti" o il valore "M039" avente il significato di "Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti"; nell'elemento deve essere inserito il valore "N", nell'elemento deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del versamento; nell'elemento deve essere inserito l'importo della